

REGOLAMENTO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI.

INDICE

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità e limiti

Articolo 3 - Definizioni

CAPO II TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 4 - Titolare, responsabili, incaricati

Articolo 5 - Compiti del titolare

articolo 6 - Compiti dei responsabili e degli incaricati

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 7 - Trattamento dei dati

Articolo 8 - Individuazione e trattamento dei dati sensibili e giudiziari .

Articolo 9 - Riferimenti normativi

Articolo 10 - Aggiornamento periodico delle schede

Articolo 11 - Estensione del regolamento alle attività non comprese nelle schede allegate

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 12 - Informativa e diritti dell'interessato

Articolo 13 - L'amministratore del sistema ed il custode delle password

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 14 - Utilizzo interno dei dati

Articolo 15- Disposizioni finali

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

In attuazione al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali , sensibili e giudiziari contenuti nelle banche dati di cui il Comune di Follonica è titolare e , in particolare, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Follonica gestisce le banche dati di cui è titolare per l'esclusivo esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti e definite dallo Statuto e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, dato sensibile, dato giudiziario, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco e Garante, nonché per ogni altra definizione specifica della materia, si rimanda al D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, all'art. 4.

CAPO II TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 4 - Titolare, responsabili, incaricati

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.28, 29, 30 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Follonica è il titolare dei trattamenti dei dati personali, sensibili e giudiziari gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.

Al Sindaco pro tempore spettano gli adempimenti che la legge attribuisce al soggetto denominato **“titolare”**.

2. Ai Dirigenti di settore, nominati dal Sindaco con proprio decreto, viene attribuita la funzione di **“responsabili del trattamento”** limitatamente al settore di propria competenza.

Il titolare può comunque designare, con apposito provvedimento, uno o più responsabili del trattamento diversi dai predetti soggetti, purché gli stessi presentino i requisiti di cui 'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

3. Il responsabile provvede, con proprio atto, all'individuazione degli **incaricati** del trattamento. In caso di mancata individuazione, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo ai responsabili.

Articolo 5 - Compiti del titolare

1. Il titolare, nel rispetto della normativa vigente, è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, comprese le misure di sicurezza da adottare.

2. Al titolare compete in particolare:

- a. la notificazione al garante del trattamento dati, ai sensi dell' art. 37 del d. lgs. 196/2003.
- b. la nomina dei responsabili del trattamento e l'impartizione delle relative istruzioni.
- c. la nomina degli incaricati del trattamento e l'impartizione delle relative istruzioni.
- d. la notificazione al garante dell'eventuale cessazione del trattamento dati.

articolo 6 - Compiti dei responsabili e degli incaricati

1. Il responsabile della propria banca dati, conformemente alle istruzioni ricevute:

- a. cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati di sua competenza.
- b. procede al trattamento, attenendosi alle istruzioni del titolare e provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali.
- c. procede, anche attraverso controlli a campione, a verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati.
- d. dispone procedimenti di rettifica dei dati e verifica degli stessi, nel caso di nuove raccolte, accerta la pertinenza e la non eccedenza degli stessi rispetto alle finalità perseguite, impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento.

2. L'incaricato, conformemente alle istruzioni ricevute, tratta i dati inerenti le funzioni assegnate, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali. Segnala al responsabile ogni attacco da virus, nonché ogni circostanza che costituisca motivo di rischio per la integrità dei dati raccolti.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 7 - Trattamento dei dati

I dati e le banche dati in possesso dell'Amministrazione sono trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati e nel rispetto delle disposizioni imposte nel d.lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 8 - Individuazione e trattamento dei dati sensibili e giudiziari .

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 i tipi di dati **sensibili e giudiziari** per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112) sono contenute all'interno di singole schede tematiche numerate e conformi al **modello allegato** al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Le schede individuano i dati sensibili e giudiziari che sono trattati dagli Uffici del Comune previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nelle schede sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.

Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

Articolo 9 - Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 - Approvazione e aggiornamento periodico delle schede e delle nomine.

L'approvazione delle schede tematiche numerate e il successivo aggiornamento sono oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'aggiornamento sarà effettuato periodicamente e qualora si renda necessario per il sopravvenire di modifiche normative o procedurali .

Le schede aggiornate, e le eventuali ulteriori schede di nuova compilazione sostituiranno quelle già presenti come allegati all'atto originario o andranno ad aggiungersi a queste ultime, seguendo la numerazione progressiva attribuita alle schede presenti.

L'aggiornamento delle nomine dei responsabili e degli incaricati sarà effettuato ogni qualvolta si renda necessario per il sopravvenire di modifiche organizzative che incidano sulla struttura dell'Ente e sulle competenze e funzioni assegnate al personale.

Articolo 11 - Estensione del regolamento alle attività non comprese nelle schede allegate

Le disposizioni contenute nella parte generale del regolamento si applicano anche a quelle attività inizialmente non inserite nelle schede ma che, a seguito della ricognizione periodica eseguita dagli uffici o su segnalazione degli stessi, risultino gestire banche dati sensibili.

Delle segnalazioni e delle verifiche effettuate si dovrà tener conto nella fase di aggiornamento periodico.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 12 - Informativa e diritti dell'interessato

All'interessato competono i diritti di informazione e le misure di salvaguardia espressamente disposte nel titolo II del D. Lgs. 196/2003

Articolo 13 - L'amministratore del sistema ed il custode delle password

Con proprio atto il titolare provvede a designare:

- a. "L'amministratore di sistema", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e definire le abilitazioni degli utenti per l'accesso agli strumenti disponibili.
- b. "Il custode delle password" al quale viene conferito il compito di gestire, predisporre, conservare e revocare le password delle basi dati.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 14 - Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.

Il responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni, ritenute necessarie ai fini della tutela della riservatezza degli interessati.

Articolo 15- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "regolamento per il trattamento per i dati sensibili" approvato con deliberazione C.C. n.10/2006.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali .